

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA** e **DALVIT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1973

Modifica dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559,
sulla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, stabilisce che « le denominazioni di acquavite di vinaccia o di distillato di vinaccia o di grappa sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce ».

La legge dunque designa con sinonimi le tre denominazioni acquavite di vinaccia, distillato di vinaccia e grappa, assegnando loro l'identico e solo significato di generica definizione merceologica del prodotto. Nessuna funzione differenziata attribuisce al nome « grappa », nel quale avrebbe dovuto evidenziare il valore caratterizzante che è proprio del prodotto italiano per il suo spiccato contenuto di tipicità e per l'originalità del nome che da secoli lo contraddistingue.

È tanto più inconcepibile il disconoscimento della legge del 1951 in quanto la tipicità della grappa e l'originalità del suo nome erano già state sancite da oltre tre anni nell'accordo italo-francese per le denominazioni

protette, stipulato a Roma il 29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo dalla legge 18 luglio 1949, n. 766. Con tale accordo veniva assicurata al nome « grappa » l'importante tutela dell'esclusiva d'uso riservata al prodotto italiano, alla stregua della protezione garantita al *cognac* dei francesi.

L'omissione operata all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, ha prodotto queste gravi conseguenze:

1) un radicale contrasto con la legge 18 luglio 1949, n. 766, riguardante la ratifica dell'accordo italo-francese;

2) il declassamento del nome « grappa » da denominazione di origine, riconosciuta dalla Francia, a generica indicazione merceologica;

3) la facoltà del produttore di usare liberamente la denominazione « grappa » per qualsiasi acquavite di vinaccia non italiana.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prova ne sia il caso più manifesto dell'acquavite di vinaccia francese *Premier*, importata in Italia con la denominazione « grappa *Premier* - grappa francese ».

Può sembrare inammissibile e apparire atto di sopraffazione che proprio la Francia, vincolata a tutelare l'esclusiva del nome riservata all'Italia, usi la denominazione « grappa » per un prodotto non italiano. Inammissibile è invece che la legge del 1951, sede naturale per la tutela del prodotto, dia origine al paradosso con la grave lacuna dell'articolo 5.

A complicare la situazione è intervenuto nel 1964 il rinnovo dell'accordo italo-francese del 1948 con lo scopo prestabilito, all'origine, di aggiornare la tabella delle denominazioni protette, ma non di modificare la sostanza della normativa, che è stata confermata. Nel nuovo trattato stipulato il 28 giugno 1964 e ratificato dalla legge 11 giugno 1967, n. 476, la denominazione protetta « grappa » è stata sostituita da « grappa italiana (acquavite di vinaccia italiana) ». È evidente che la modifica determina un indebolimento della tutela realizzata nel 1948, se non addirittura il suo annullamento, qualora si voglia o si creda di dover intendere che con la nuova formulazione rimane protetta soltanto l'aggettivazione « italiana » e viene svincolato a libero uso di qualsiasi produttore estero il nome « grappa », con o senza aggettivazione di nazionalità.

La protezione, come sancita nell'originario accordo italo-francese del 1948 ha grande valore, nè può menomarlo l'apparente alterazione deducibile dalla modifica letterale del 1967. La Francia è il solo Paese, in pratica, che vanti una produzione di rilievo di acquavite di vinaccia (*marc*) e con il quale l'Italia si trovi in posizione competitiva per

tale prodotto: il solo quindi che avrebbe avuto naturale interesse a negare la tutela e l'ha invece riconosciuta. L'accordo costituisce solida piattaforma di partenza per conseguire, pressochè automaticamente, la tutela su tutto il fronte internazionale una volta perfezionata la legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

È interesse di un Paese garantire i suoi prodotti contro ogni concorrenza sleale e proteggerne la denominazione originaria. Porre in essere gli idonei strumenti legislativi è quindi un dovere dello Stato, tanto più categorico quando si tratti di tutelare il prodotto anche nei confronti della concorrenza estera ed a più forte ragione quando esso, per tipicità e affermazione, abbia assunto persino un ruolo rappresentativo di nazionalità sì da doversi considerare patrimonio della collettività.

È il caso della grappa.

Con la sua remota origine plebea la grappa è gagliardamente salita ai piani nobili delle grandi acquaviti internazionali. Ha rivelato definitivamente al mondo dei consumatori, insieme alla pregevolezza, la sua impareggiabile originalità che le assegna un posto di evidenza nella tradizione e nel costume italiano. Ma la sua affermazione ha suscitato appetiti ed invidie promuovendo insidie che minacciano di comprometterla.

Al di là della tutela di un prestigio per se stesso e di una posizione commerciale meritatamente raggiunta dal prodotto, nella protezione del nome della grappa è anche la salvaguardia della sua « matrice », che ha collocazione inalienabile nei luoghi e nel metodo produttivo di secolare tradizione.

Nella certezza che il Senato concordi sui reali termini del problema, si confida nella approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dai seguenti:

« Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" e di "distillato di vinaccia" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce.

La denominazione di "grappa" è riservata all'acquavite ottenuta in Italia direttamente dalla distillazione di vinacce di uva prodotta e vinificata in Italia ».

Art. 2.

Ogni norma contrastante con la presente legge s'intende abrogata.